Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 168 del 5 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 5 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE D[illegible] TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZ[illegible] ROMA - CENTRALINO 8508

mane

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 625.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale impiegatizio e salariato dipendente dagli Istituti privati di cura, escluso l'eremo di Miazzina, della provincia di Novara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 626.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di ghiaia e sabbia delle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 627.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti a lavori di particolare insalubrità, a lavori disagiati e pesanti, ai recuperi marittimi, nelle imprese metalmeccaniche della provincia di La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 628.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese commerciali della provincia di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 629.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi della provincia di Enna e alle fumigazioni anticoccidiche della provincia di Siracusa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 630.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia e degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 631.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di combustibili solidi della provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 632.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi nella provincia di Modena.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 625.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale impiegatizio e salariato dipendente dagli istituti privati di cura, escluso l'eremo di Miazzina, della provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quint[illegible] della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1[illegible] 741, che delega il Governo ad emanare norme t[illegible]torie per garantire minimi di trattamento economico [illegible]normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 1956, per il personale dipendente dagli Istituti di cura privati;

Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo 31 marzo 1949, per il personale impiegatizio e salariato dipendente dagli Istituti privati di cura (escluso il personale dell'Eremo di Miazzina), stipulato tra l'Associazione Novarese Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Liberi Sindacati Addetti al Commercio, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini - C.G.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Novara, in data 22 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per quali è stato stipulato, per la provincia di Novara, contratto collettivo 31 marzo 1949, relativo al pers nale impiegatizio e salariato dipendente dagli Istitu privati di cura (escluso il personale dell'Eremo Miazzina), sono regolati da norme giuridiche unifor alle clausole del contratto anzidetto, annesso al pr sente decreto, purchè compatibili con quelle concernen la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo c stabiliti sono inderogabili nei confronti del persona impiegatizio e salariato dipendente dagli Istituti pr vati di cura, escluso l'Eremo di Miazzina, della pr vincia di Novara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stat sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e d decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SUL

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 55. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 31 MARZO 1949 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIATO DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI PRIVATI DI CURA (ESCLUSO IL PERSONALE DELL'EREMO DI MIAZZINA) DELLA PROVINCIA DI NOVARA

L'anno millenovecentoquarantanove, il giorno trentuno del mese di marzo in Novara,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE NOVARESE DEI COMMERCIANTI, rappresentata agli effetti del presente contratto dai signori: rag. *De Vecchi*, dott. *E... ...afè*, rag. *Forni*, assistiti dall'avv. *Gianni Girò*, Segretario dell'Associazione Commercianti stessa;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LIBERI SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO DI NOVARA, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giulio Pettinelli*;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AFFINI DELLA C.G.I.L. DI NOVARA, rappresentata agli effetti del presente contratto dal sig. *Mario Mazzetta*;

si è stipulato il presente Contratto provinciale economico da valere nella provincia di Novara per il personale impiegatizio e salariato dipendente dagli Istituti Privati di Cura (escluso il personale dell'Eremo di Miazzina).

Art. 1.

MINIMI MENSILI DI RETRIBUZIONE (AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE)

		Uomini	Donne
Categoria A):			
Personale con funzioni direttive	L.	18.704	15.898
Medico di reparto	»	18.704	15.898
Medico assistente	»	17.204	14.623
Medico di guardia	»	13.304	11.308
Personale con mansioni di concetto non espressamente specificato	»	17.204	14.623
Categoria B):			
Economo	»	15.704	13.348
Sorvegliante del personale	»	14.954	12.711
Contabile di concetto	»	14.504	12.328
Corrispondente	»	14.204	12.073
Cassiere comune e personale addetto alla cassa	»	14.204	12.073
Aiuto contabile	L.	13.954	11.861
Stenodattilografi	»	13.954	11.861
Altri impiegati con mansioni promiscue	»	13.704	11.648
Dattilografo	»	13.704	11.648
Categoria C):			
Infermiere diplomato	»	13.454	11.436
Ostetriche	»		11.854
Personale addetto ai gabinetti di analisi chimiche, microscopiche, radioscopiche, terapiche, sfornito di titolo professionale specifico	»	12.704	10.798
Categoria D):			
Capo infermiere generico	»	13.754	11.691
Infermiere abilitato o autorizzato	»	13.079	11.117
Massaggiatore	»	12.929	10.990
Guardarobiera	»		10.992
Capo cuoco (come da dizione Contratto nazionale)	»	14.204	12.073
Capo servizio mensa o capo cameriere	»	13.304	11.308
Categoria E):			
Cuoco	»	13.079	11.117
Cuoco capo partita e pasticciere	»	13.054	11.096
Cameriere domestico	»	12.329	10.480
Cameriere di sala	»	11.204	9.523
Cameriere ai piani	»	11.204	9.523
Autisti	»	12.929	
Portiere	»	12.254	
Guardia notturna	»	12.104	
Usciere fattorino	»	11.654	9.906
Aiuto cuoco	»	11.954	10.161
Sguattero	»	11.704	9.948
Uomo di fatica	»	12.104	
Giardiniere	»	12.704	
Operaio in genere (come da Contratto nazionale)	»	12.929	10.990
Conduttore di caldaie (con patente)	»	13.454	

		Uomini	Donne
Conduttore di caldaie (senza patente)	L.	12.704	
Rammendatrice	»		11.143
Dispensiere magazziniere . . .	»	11.954	10.161
Categoria F):			
Operaio idraulico meccanico elettricista .	»	13.204	
Pittore, falegname, muratore .	»	12.904	
Lavandaio . .	»	12.604	10.713
Stiratrice . . .	»		10.392
Cucitrice	»		10.392

Art. 2.

VITTO E ALLOGGIO

In relazione all'art. 9 del Contratto collettivo nazionale resta stabilito che gli istituti: Case di cura naturali dott. Luigi Rovetta di Ghiffa Villa Panorama centro di prevenzione e cura di Pallanza Casa di cura prof. Costa di Novara Casa dott prof Parona di Trecate, potranno avvalersi per necessità di funzionamento della facoltà di sostituire con alloggio e vitto la corrispondente retribuzione, limitatamente ai lavoratori delle categorie sotto elencate:

infermiere diplomate, ostetriche, capi infermiere generici, infermiere abilitati o autorizzati, guardarobiera, un appartenente al personale di cucina.

A quei dipendenti i quali convivranno presso gli istituti di cura privati sopra elencati, i rispettivi datori di lavoro avranno la facoltà di effettuare una trattenuta pari al 65 % dell'indennità di contingenza base di cui agli accordi vigenti per il ramo commercio, che si intendono qui riportati.

Qualora per il personale delle categorie *A*), *B*) e *C*), venisse fornito o fosse richiesto un vitto particolare di 1ª categoria, la trattenuta globale potrà essere aumentata del 20 % (venti per cento).

La trattenuta per l'alloggio sarà invece di L. 900 mensili.

La indennità di contingenza per i lavoratori delle case site nella zona del V.C.O. sarà pari a quella fissata per i lavoratori del commercio di quella zona.

Art. 3.

PAGHE DI FATTO

Le parti con il presente Contratto hanno inteso di fissare dei minimi di retribuzione e non di ridurre le paghe di fatto eventualmente superiori ai detti minimi, per le quali vigono le norme di legge in materia.

Art. 4.

TRASFERTE

Il personale inviato in trasferta avrà diritto al rimborso totale delle spese vive sostenute.

Art. 5.

RIFERIMENTO AI CONTRATTI NAZIONALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto si fa riferimento alle norme e dagli esposti contenuti nel Contratto nazionale stipulato il 29 luglio 1937 e pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale Ministeriale del 31 ottobre 1937, fascicolo 164 allegato 1249 e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1937 n. 252 (parte seconda) e nell'Accordo nazionale normativo stipulato a Roma il 10 agosto 1946.

Le parti, però, di comune accordo stabiliscono che se entro il 31 maggio 1949 non fosse stato definito il nuovo Contratto nazionale per i dipendenti da Istituti privati di cura in corso di definizione, si riuniranno nuovamente per esaminare la materia normativa in riferimento agli accordi nazionali, vigenti per i dipendenti da aziende commerciali.

Art. 6.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto entrerà in vigore con effetto dal 1° aprile 1949 e potrà essere disdettato con il preavviso scritto di una delle parti di almeno un mese

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 626.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di ghiaia e sabbia delle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per le provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia:

— il contratto collettivo 24 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra le Associazioni degli Industriali delle predette provincie, l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva - C.I.S.N.A.L. ; e, in pari data, tra le Associazioni degli Industriali citate e i Sindacati Provinciali ed il Sindacato di Rimini della Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili e Affini C.G.I.L. -, i Sindacati Provinciali ed il Sindacato di Rimini della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini C.I.S.L. -, i Sindacati Provinciali ed il Sindacato di Rimini della Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno U.I.L. :

il contratto collettivo 10 luglio 1957 (art. 46), per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 24 luglio 1959;

Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 21 marzo 1955, sulle retribuzioni minime degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Associazione Industriali e l'Unione Sindacale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Visto, per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 23 luglio 1959, sulle retribuzioni per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra le Associazioni Industriali di Forlì e di Rimini e le Camere Confederali del Lavoro C.G.I.L. di Forlì e di Rimini, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Forlì, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. di Rimini, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. di Forlì;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 10 agosto 1959, sulle retribuzioni minime orarie degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di ghiaia e sabbia, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera del Lavoro C.G.I.L. -, la Confederazione Italiana Sindacale Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, sulle retribuzioni minime degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili ed *Affini* C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno U.I.L. -, cui ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 27 settembre 1959, sulle retribuzioni minime degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Unione Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, cui ha aderito, in data 15 marzo 1961, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 30 settembre 1954, sulle retribuzioni minime orarie per gli operai dipendenti dalle cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Associazione Industriali, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, la Camera Sindacale U.I.L. :

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 e 20 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960 e 29 aprile 1961, n. 6 della provincia di Modena, in data 26 gennaio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia:

— per le provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia: il contratto collettivo 24 luglio 1959; il contratto collettivo 10 luglio 1957 (articolo 46);

— per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 24 marzo 1955;

— per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 24 luglio 1959;

— per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 10 agosto 1959;

— per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 27 settembre 1959;

— per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 30 settembre 1954;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di ghiaia e sabbia delle provincie di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 56. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLE PROVINCIE DI BOLOGNA, FORLÌ, MODENA, PARMA, RAVENNA, REGGIO EMILIA

Addì 24 luglio 1959 in Bologna,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, rappresentata dai sigg.: dott. *Innocente Turra Alberto Panzeri,*

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI FORLÌ;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA;

l'ASSOCIAZIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI RIMINI E CIRCONDARIO;

rappresentate per delega dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna; con l'assistenza dell'avv. *Germano Fanti* dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ESTRATTIVA della C.I.S.N.A.L. rappresentata per delega dal segretario responsabile dott. *Tommaso Senesi,* dal componente del Comitato Esecutivo della C.I.S.N.A.L. comm. *Carlo Bonino* assistito dai sigg. *Alfredo Campi* e *Romano Borghi* dell'Unione di Bologna, *Mario Benedetti, Elio Pizzetti* e *Umberto Prandi* di Reggio Emilia, *Oriero Quercioli* e *Erm*[illegible]*o Tunioli* dell'Unione di Forlì, cav. *Luigi Dazzi* e *Bruno Ferraroni* dell'Unione di Parma e *Lino Giovannetti* dell'Unione di Modena;

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia aderenti alle Associazioni Industriali stipulanti.

Addì 24 luglio 1959 in Bologna,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, rappresentata dai sigg.: dott. *Innocente Turra, Alberto Panzeri,*

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI FORLÌ;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA;

l'ASSOCIAZIONE PARME[illegible]E DEGLI INDUSTRIALI;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI RIMINI E CIRCONDARIO;

rappresentate per delega dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna; con l'assistenza dell'avv. *Germano Fanti* dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI E AFFINI aderente alla C.G.I.L. Sindacato Provinciale di Bologna, rappresentata dai sigg.: *[illegible]ario Calzolari, Dario Venusto, Amedeo Lenzi, Angelo Bisognini;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI E AFFINI Sindacato Provinciale di Forlì;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI E AFFINI Sindacato Provinciale di Modena;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI E AFFINI Sindacato Provinciale di Parma;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI E AFFINI Sindacato Provinciale di Ravenna;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI E AFFINI Sindacato Provinciale di Reggio Emilia;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI E AFFINI Sindacato di Rimini;

rappresentate per delega dal Sindacato Provinciale di Bologna della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO, EDILI E AFFINI;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI aderente alla C.I.S.L. Sindacato Provinciale di Bologna, rappresentata dai sigg.: *Romano Calza, Armando Canelli, Danilo Cavallari;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - Sindacato Provinciale di Forlì;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - Sindacato Provinciale di Modena;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - Sindacato Provinciale di Parma;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - Sindacato Provinciale di Ravenna;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - Sindacato Provinciale di Reggio Emilia;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - Sindacato di Rimini;

rappresentate per delega dal Sindacato Provinciale di Bologna della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO - aderente alla U.I.L. - Sindacato Provinciale di Bologna, rappresentata dai sigg.: *Leonida Cortelli, Alfredo Armaroli,* con l'assistenza del sig. *Luigi Raparini;*

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO - Sindacato Provinciale di Forlì;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO - Sindacato Provinciale di Modena;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO - Sindacato Provinciale di Parma;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO - Sindacato Provinciale di Ravenna;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO - Sindacato Provinciale di Reggio Emilia;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO - Sindacato di Rimini;

rappresentate per delega dal Sindacato Provinciale di Bologna della FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO;

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia aderenti alle Associazioni Industriali stipulanti.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione dei lavoratori avverrà in conformità alle norme di legge tramite l'Ufficio di Collocamento, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalla legge stessa.

Art. 2.

ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'assunzione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 3.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione, l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

— carta d'identità o documento equivalente;

— libretto di lavoro;

— tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie;

— stato di famiglia per l'operaio capofamiglia agli effetti degli assegni famigliari;

— tessera di iscrizione all'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie;

— certificato penale di data non anteriore a 3 mesi (se richiesto);

— altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge.

L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti consegnatile dall'operaio.

L'operaio dovrà notificare alla Direzione il suo domicilio e tenerla informata degli eventuali cambiamenti.

All'atto del licenziamento, la ditta deve consegnare all'interessato tutti i documenti di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.

La mancata consegna al lavoratore, nel termine prescritto, dei documenti da parte del datore di lavoro darà luogo alle sanzioni previste dalle norme di legge.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro di ogni operaio è fatta per un periodo di prova non superiore a sei giorni lavorativi. Per gli operai specializzati il periodo di prova potrà essere prorogato a due settimane, d'accordo fra le parti.

Sarano esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la azienda con le stesse mansioni.

L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro l'azienda e gli verranno pagate soltanto le ore di lavoro compiute in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale ha prestato l'opera sua qualora non sia stata stabilita una retribuzione superiore.

Il periodo di prova, seguito da conferma, sarà utilmente considerato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di prova e fino alla sua scadenza è ammessa da ambo le parti la risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto ad alcun preavviso nè indennità.

Art. 5.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

La classificazione dei lavoratori verrà fatta in base alle categorie sotto elencate:

Operai specializzati:

— escavatori con macchine a cucchiaio e a benne striscianti con responsabilità delle macchine ;

— macchinisti di locomotive a vapore;

— assistenti misuratori di cantiere;

— meccanici aggiustatori provetti, elettricisti provetti, tornitori provetti, fresatori provetti, falegnami provetti, capaci di eseguire lavori su disegno;

— autisti meccanici provetti;

— saldatori autogeni elettrici provetti;

— magazziniere con libro di carico e scarico;

— capo impianto fisso;

— arganista di impianti Dragline provetto, con responsabilità delle macchine;
— ruspista provetto.

Operai qualificati:

— conducenti locomotori e macchinisti in genere;
— capi-squadra di fiume e di cantiere;
— fabbri-forgiatori, elettricisti, saldatori autogeni ed elettricisti, autisti magazzinieri, fuochisti, frenatori, tornitori, fresatori, falegnami;
— binaristi;
— addetti agli impianti fissi;
— arganista di impianti Dragline non provetto senza responsabilità delle macchine;
— ruspista non provetto.

Manovali specializzati:

— cavatori di fiume, addetti al carico dei vagonetti con macchine escavatrici, caricatori a mano di fiume e di cantiere.

Manovali comuni:

— tutti quelli che non rientrano nelle qualifiche sopra descritte.

Art. 6.

PASSAGGIO DI MANSIONI

All'operaio destinato a compiere mansioni inerenti a categorie superiori alla sua, deve essere corrisposta la retribuzione relativa alla categoria superiore.

Qualora il suddetto disimpegno di mansioni si prolunghi *oltre tre mesi, si intenderà che l'operaio avrà* acquisito la nuova qualifica salvo il caso di sostituzione dipendente da infortunio, malattia o assenza per permesso o congedo di altro lavoratore.

All'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni inerenti ad una categoria per la quale è stabilita una retribuzione inferiore, sarà mantenuta la retribuzione che percepiva prima di tale assegnazione.

Qualora il passaggio alla categoria inferiore si prolunghi oltre il periodo di due settimane, l'operaio avrà diritto di richiedere la risoluzione del rapporto e percepire la indennità di licenziamento.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è quella fissata per legge con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia e per gli altri casi previsti dalla legge.

Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti inte-

Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente, dovranno *essere ripartite per reparto o squadra.*

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, lo orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

Chiarimento a verbale.

L'orario di lavoro dell'operaio inizia dal luogo ove l'operaio stesso è comandato a prestare la propria attività lavorativa.

Per i lavoratori addetti alle cave distanti dal cantiere di lavorazione non sussiste l'obbligo di passare dal cantiere stesso.

Art. 8.

SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL LAVORO

In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i quindici giorni, il lavoratore potrà richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto alla indennità di licenziamento ed a quella di preavviso.

In caso di brevi interruzioni del lavoro dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.

In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora la Direzione trattenga il personale, questo avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza, sia esso stato inoperoso o sia stato adibito a lavori vari.

Art. 9.

RECUPERI

E' ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni dell'orario normale di lavoro concordate fra i datori di lavoro e le rispettive maestranze o fra le Organizzazioni interessate, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite massimo di una ora al giorno e si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 10.

RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di riduzione di lavoro, la ditta provvederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro o alla formazione di turni prima di ridurre il personale.

Art. 11.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale cadrà normalmente di dome-

Art. 12.

FESTIVITÀ

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche od i giorni di riposo settimanale compensativi di cui all'art. 11;

b) le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre;

c) le festività infrasettimanali di cui appresso:

1) Capodanno (1° gennaio);

2) Epifania (6 gennaio);

3) S. Giuseppe (19 marzo);

4) Ascensione;

5) Corpus Domini;

6) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);

7) Assunzione di Maria V. (15 agosto);

8) Ognissanti (1° novembre);

9) Immacolata Concezione (8 dicembre);

10) S. Natale (25 dicembre);

11) S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento;

12) S. Stefano (26 dicembre);

13) Lunedì susseguente la Pasqua di Resurrezione.

Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'orario normale giornaliero di cui all'art. 7 del presente contratto.

E' lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.

E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell'art. 12 (festività).

Nessun operaio può esimersi, salvo giustificato motivo, dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge.

Gli operai che frequentano le scuole serali o festive sono esonerati, a loro richiesta, rispettivamente dal lavoro straordinario e festivo.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione o da chi ne ha da questa ricevuto facoltà.

Le ore di lavoro straordinario, notturno e festivo saranno retribuite con la paga oraria di fatto (paga base e indennità di contingenza) maggiorata dalle seguenti percentuali:

— lavoro straordinario diurno 22%

— lavoro festivo 30%

— lavoro notturno non a turni avvicendati . 23%

— lavoro notturno a turni avvicendati (mesi: maggio, giugno, luglio, agosto) 6%

— lavoro notturno a turni avvicendati (mesi: settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile) 10%

— lavoro straordinario festivo 40%

— lavoro straordinario notturno 32%

— lavoro festivo notturno non a turni avvicendati 42%

— lavoro festivo notturno straordinario . . 55%

Le percentuali suddette di maggiorazione non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Per il lavoro svolto nelle giornate festive di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nell'articolo stesso.

Chiarimento a verbale.

L'esonero di cui al quinto capoverso del presente articolo si intende non operante quando il lavoro straordinario o festivo assuma un carattere di indispensabilità, improrogabilità e imprevedibilità.

Art. 14.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La paga verrà effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente secondo le consuetudini aziendali.

A richiesta degli operai, quando la paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, dovranno essere corrisposti acconti settimanali o quindicinali di circa il 90% della paga maturata.

All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata all'operaio una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonchè le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute.

La paga sarà corrisposta al lavoratore dopo la cessazione del lavoro.

Art. 15.

FERIE

L'operaio ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a:

— 12 giorni per anzianità di servizio da 1 a 5 anni;

— 14 giorni per anzianità di servizio oltre 5 e fino a 15 anni;

— 18 giorni per anzianità di servizio oltre i 15 anni.

I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.

Le ferie avranno normalmente carattere collettivo, possibilmente comprendendo la settimana di ferragosto.

L'epoca delle ferie sarà comunque stabilita dalla Direzione aziendale tenendo conto del desiderio degli operai compatibilmente con le esigenze del lavoro della azienda.

Nei casi di ferie collettive, di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avrà maturato il diritto alle ferie intere spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi di servizio prestato.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale l'operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonchè per le giornate di ferie oltre le dodici, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto.

Per retribuzione globale di fatto, agli effetti del presente articolo, si intende la paga base di fatto e l'indennità di contingenza.

Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate a otto ore.

All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa.

In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo delle ferie sarà corrisposto all'operaio il rimborso delle spese di viaggio, qualora dimostri che al momento del richiamo si era trasferito, nel periodo stesso, in località diversa dalla residenza normale.

Art. 16.

GRATIFICA NATALIZIA

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'operaio considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 17.

MALATTIA ED INFORTUNIO

In caso di malattia od infortunio il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza interruzione di anzianità.

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di un mese dalla ripresa del lavoro lo operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di tre mesi.

L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta all'operaio di riprendere servizio, l'operaio stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.

L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni, ferie, festività, gratifica natalizia, ecc.).

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

Nel caso in cui l'operaio, a seguito di infortunio, subisca una menomazione fisica, la ditta esaminerà la possibilità di adibirlo a lavorazioni confacenti al suo stato fisico.

Per il trattamento economico in caso di malattia e di infortunio valgono le norme generali vigenti per i lavoratori dell'industria.

Art. 18.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio compete agli operai e alle operaie non in prova un congedo matrimoniale di 10 giorni.

Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

L'ammontare della retribuzione per congedo matrimoniale non potrà essere inferiore a 80 ore di retribuzione globale. Tale retribuzione per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e lo altro ne abbiano diritto.

Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente. Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è altresì dovuto all'operaia che si dimetta per contrarre matrimonio.

Art. 19.

TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per il trattamento da adottarsi in caso di gravidanza o puerperio dell'operaia si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 20.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata di leva o il richiamo alle armi dell'operaio non in prova non risolvono il rapporto di lavoro e l'operaio alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino a un mese dopo la cessazione del servizio militare, salvo richiesta di liquidazione da parte dello operaio stesso.

L'azienda in tal caso corrisponderà all'operaio una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso il preavviso.

All'atto della chiamata di leva l'anzianità di servizio presso l'azienda viene ad ogni effetto sospesa e riprenderà a maturare con decorrenza dalla riammissione al lavoro.

L'operaio che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, potrà esser considerato dimissionario e come tale liquidato.

Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti per i casi di chiamata o richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stessi.

Art. 21.

TRASFERTE

All'operaio inviato in trasferta a prestare la sua opera in località oltre i 10 km. dal confine territoriale del comune ove ha sede il cantiere competerà il rimborso delle spese di viaggio sostenute con i normali mezzi di trasporto e quello delle spese di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, quando la durata del servizio comporti per l'operaio tali spese.

Per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio dovrà essere presentata una nota documentata.

Art. 22.

TRASFERIMENTI

In caso di trasferimento dell'operaio da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda, situato in diversa località, e sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambiamento di residenza e stabile dimora, l'azienda concorderà direttamente con l'interessato la misura dei rimborsi delle spese da esso sostenute.

Nel caso in cui il lavoratore non accetti il trasferimento e si addivenga alla risoluzione del rapporto di lavoro, competerà al lavoratore stesso la normale liquidazione prevista per il caso di licenziamento.

Art. 23.

MENSA

Qualora non sia istituita la mensa aziendale, agli operai verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di L. 40 giornaliere, riducibili a metà qualora le ore lavorate nella giornata siano inferiori a quattro.

Art. 24.

LOCALI A DISPOSIZIONE DELLE MAESTRANZE

Le imprese con più di 15 operai metteranno a disposizione un locale o baracca per la custodia degli abiti degli operai.

Tale locale dovrà essere idoneo anche igienicamente allo scopo e dovrà essere mantenuto chiuso durante le ore di lavoro.

Le imprese metteranno altresì a disposizione un locale o baracca dove i lavoratori possano consumare i pasti.

Chiarimento a verbale.

Per gli operai comandati a prestare la loro attività in cave distanti dal cantiere di lavorazione, la ditta metterà anche a disposizione una baracca fissa o mobile per la custodia degli abiti e degli attrezzi di lavoro.

Art. 25.

INDUMENTI PROTETTIVI

Per i lavori in acqua la ditta dovrà fornire agli operai degli stivali di gomma.

Tali indumenti non sono intercambiabili.

E' dovere dell'operaio curare che gli stivali di gomma avuti in consegna abbiano durata non inferiore a quella che la normale usura determinerebbe.

Art. 26.

PRONTO SOCCORSO

Le aziende con più di 20 operai saranno fornite di cassette di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso d'infortunio.

Le aziende con meno di 20 operai si atterranno, per i materiali di medicazione, alle norme di legge.

Art. 27

DISTRIBUZIONE E ASSEGNAZIONE DEL LAVORO

La distribuzione e l'assegnazione del lavoro, la determinazione del numero del personale occorrente funzionamento di qualsiasi reparto e in generale la fissazione dei criteri e dei metodi di lavoro, sono di competenza della Direzione dell'azienda.

Art. 28.

DISCIPLINA SUL LAVORO

I lavoratori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto e nei regolamenti interni, secondo le norme di legge.

Il lavoratore deve in particolare:

1) osservar l'orario stabilito e i turni di lavoro ai quali è stato assegnato;

2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone le responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni ricevute;

3) conservare e fare buon uso delle macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a disposizione senza portare nessuna modifica se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro darà diritto alla ditta di rivalersi sulle sue competenze, previa contestazione dell'addebito.

Per provvedersi degli utensili o dei materiali della ditta occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.

In caso di licenziamento o di dimissioni, l'operaio deve riconsegnare al magazzino od al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna.

L'operaio risponderà e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze, delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l'operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo.

E' vietato agli operai in particolare:

a) introdurre bevande alcooliche senza permesso;

b) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;

c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti ecc.;

d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine o autorizzazione della Direzione;

e) manovrare, adoperare, mettere in moto, macchine e motori che ad essi non siano espressamente affidati.

Art. 29.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

Ogni assenza ingiustificata sarà punita con multa non superiore al 10% della retribuzione globale che l'operaio avrebbe percepita lavorando durante l'assenza.

Per la devoluzione dell'importo delle multe si fa riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 34.

In caso di malattia, l'operaio dovrà, entro 48 ore dall'inizio dell'infermità, salvo giustificato motivo di impedimento, avvertire la ditta, la quale ha facoltà di controllo mediante visita da parte di un medico di sua fiducia.

In caso di infortunio l'operaio dovrà darne immediatamente avviso all'azienda.

Potrà essere licenziato senza preavviso, nè eventuale indennità, l'operaio che sia rimasto assente ingiustificato per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo.

Art. 30.

PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA

Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare il luogo di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione.

Il permesso di uscita dal luogo di lavoro deve esser richiesto dall'operaio entro la prima mezz'ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Il permesso ottenuto per l'uscita entro la prima mezza ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.

Il permesso ottenuto in qualsiasi altro momento dell'orario di lavoro comporta la retribuzione per la durata del lavoro prestato.

Agli operai che frequentano corsi di studi serali o festivi saranno concessi permessi per la durata degli esami.

A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga, nel luogo di lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nel luogo di lavoro se non è autorizzato dalla direzione.

Art. 31.

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

Agli operai che sono membri di Organi direttivi delle Organizzazioni sindacali, nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.

Art. 32.

ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE

Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segretario o dirigente nazionale nonchè di segretario, o vice segretario regionale, provinciale o comunale delle organizzazioni dei lavoratori che ne facciano espressa richiesta alla Direzione della azienda, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino ad un massimo di due anni con la sola conservazione del posto.

Tale periodo di sospensione non è computabile come anzianità a nessun effetto contrattuale, tranne che per la indennità di anzianità per la quale detto periodo di anzianità sarà computato fino ad un massimo di un anno.

Art. 33.

COMMISSIONI INTERNE

Per quanto riguarda i compiti e le funzioni delle Commissioni Interne e dei Delegati di Impresa valgono le norme degli accordi interconfederali vigenti.

Art. 34.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - MULTE E SOSPENSIONI

Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:

1) richiamo verbale;

2) multa fino ad un massimo di tre ore di paga base più contingenza;

3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

4) licenziamento ai sensi dell'art. 35.

I provvedimenti disciplinari addottati nei confronti dell'operaio debbono esser portati a conoscenza dell'interessato.

Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione lo operaio che:

a) non si presenti come previsto nell'art. 29 (assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale della azienda o il materiale in lavorazione;

e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;

f) fuori dell'azienda compia per conto di terzi lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;

g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello:

h) esegua entro il cantiere dell'azienda lavoro di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale della azienda;

i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assistenza Malattia.

Art. 35.

LICENZIAMENTI PER MANCANZE

A) *Licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni.*

In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 34 (provvedimenti disciplinari, multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera *B*).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) lieve insubordinazione ai superiori;

b) danneggiamento colposo del materiale del cantiere o al materiale di lavorazione;

c) esecuzione senza permesso di lavori entro il cantiere della azienda per conto proprio o di terzi, lievi di entità e senza impiego di materiale dell'azienda;

d) rissa nel cantiere fuori dei reparti di lavorazione;

e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto *e*) della seguente lettera *B*);

f) assenze ingiustificate prolungate oltre 3 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno susseguente ai festivi o seguente le ferie;

g) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;

h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 34 (provvedimenti disciplinari - multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 34 (provvedimenti disciplinari - multe e sospensioni).

B) *Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.*

In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi alla azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) non lieve insubordinazione ai superiori;

b) furto nello stabilimento;

c) trafugamento di schizzi o disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda:

d) danneggiamento volontario al materiale della azienda od al materiale di lavorazione;

e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;

g) esecuzione senza permesso di lavoro entro il cantiere della azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l'impiego di materiale della azienda;

h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 36.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 35 (licenziamento per mancanze), o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

— sei giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;

— nove giorni per anzianità di servizio oltre il 5° e fino al 10° anno compiuto;

— dieci giorni per anzianità di servizio oltre 10 anni.

La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza la osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 37.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della azienda per licenziamento non ai sensi dell'articolo 35 (licenziamento per mancanze) l'azienda corrisponderà, all'atto del licenziamento, una indennità da computarsi in base alle seguenti norme:

1) per l'anzianità di servizio maturata anteriormente al 1° gennaio 1949 l'indennità di licenziamento è corrispondente a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 16 maggio 1941 e precisamente due giorni di indennità di anzianità per ogni anno di anzianità di servizio;

2) per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1° gennaio 1949:

— giorni 6 (sei) dal 1° al 3° anno compiuto;

— giorni 8 (otto) per ciascuno dei successivi anni oltre il 3° e sino al 5° compiuto;

— giorni 10 (dieci) per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e sino al 10° compiuto;

— giorni 12 (dodici) per ciascuno degli anni successivi oltre il 10° compiuto.

Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimo trascurando le frazioni di mese.

Per quelle aziende che interrompono totalmente il lavoro o riducono parzialmente la loro normale attività non consentendo agli operai di raggiungere l'anzianità minima di un anno necessaria ai fini della maturazione del diritto alla indennità di licenziamento, questa sarà corrisposta in dodicesimi purchè il dipendente abbia compiuto almeno 3 mesi di anzianità.

La gratifica natalizia sarà computata nella indennità di licenziamento, maggiorando la indennità stessa della percentuale dell'8%.

Art. 38.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio che abbia compiuto un anno di anzianità di servizio presso l'azienda, le aliquote sottoindicate dell'indennità di anzianità previste dall'art. 37:

1) il 50% per gli aventi una anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

2) il 75% per gli aventi una anzianità di servizio da oltre 5 anni e sino a 10 anni compiuti;

3) il 100% per gli aventi una anzianità di servizio superiore ai 10 anni compiuti.

Il 100% dell'indennità di anzianità in caso di dimissioni è anche dovuta all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero del 55° anno di età, se donna, sempre che abbia maturato almeno due anni di anzianità ininterrotta presso la azienda, nonchè alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia ai sensi dell'art. 17.

Art. 39.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio le indennità di cui agli articoli 36 e 37 (preavviso - licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste dall'art. 2122 Codice civile.

Art. 40.

CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FALLIMENTO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA

La cessione o trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolve normalmente il rapporto di lavoro ed i dipendenti conservano tutti i diritti nei confronti del nuovo titolare, a meno che non sia avvenuta la regolare risoluzione del rapporto di lavoro e la liquidazione ad essa conseguente.

In caso di fallimento della ditta, seguito da licenziamento dal lavoratore o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto alla indennità di preavviso e di anzianità stabilita dal presente contratto.

Art. 41.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza in base alle norme degli accordi richiamati nell'art. 33 e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.

Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 42.

PREMIO DI PRODUZIONE

Allo scopo di stimolare l'aumento della produzione le aziende che lavorano ad economia — nelle quale le possibilità tecniche lo consentano — e che non abbiano in atto un emolumento comunque corrisposto a tale titolo, potranno istituire premi di produzione previo accordo fra le parti direttamente interessate.

Art. 43.

INDENNITÀ DI VESTIARIO

Considerato il particolare logorio degli indumenti conseguente alla speciale attività degli operai delle cave di sabbia e ghiaia, le aziende forniranno gratuitamente annualmente a detti operai due tute (o indumenti equivalenti).

A richiesta dei singoli operai interessati le aziende corrisponderanno in sostituzione degli indumenti suddetti un rimborso forfettario a tale titolo pari a lire 7.800 annue frazionabili in dodicesimi in rapporto ai mesi di effettivo servizio prestato.

Art. 44.

INSCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare, per gli operai in servizio presso le singole aziende alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni economiche più favorevoli anche se concesse collettivamente.

Art. 45.

DISPOSIZIONI FINALI

Qualora dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tale condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso le Associazioni degli Industriali stipulanti.

Art. 46.

TARIFFE

I minimi di paga vengono aumentati del 6% per manovali comuni e di un 5% per le altre categorie (con arrotondamento ai 50 centesimi superiori).

Art. 47.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto normativo di lavoro avrà decorrenza dal 1° luglio 1959 ed avrà la durata di due anni da tale data; esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se non verrà disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

CONTRATTO COLLETTIVO 10 LUGLIO 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLE PROVINCIE DI BOLOGNA, FORLI', MODENA, PARMA, RAVENNA, REGGIO EMILIA

Addì 10 luglio 1957 in Bologna,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, rappresentata dai sigg.: *Turra rag. Luciano. Vacchi Giuseppe, Soavi Curio, Pederzoli Otello*;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI FORLÌ;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA;

l'ASSOCIAZIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI RIMINI E CIRCONDARIO:

rappresentate per delega dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna; con l'assistenza dell'avv. *Germano Fanti* dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI E AFFINI aderente alla C.G.I.L. Sindacato Provinciale di Bologna, rappresentata dai sigg.: *Cesare Mazzacurati, Pederzani Rinaldo, Salvatori Domenico, Medri Giacomo. Salieri Amedeo, Gigli Ferdinando, Moratti Gaetano, Poluzzi Gaetano, Mecagni Nerino;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI E AFFINI Sindacato Provinciale di Forlì;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI E AFFINI - Sindacato Provinciale di Modena;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI E AFFINI - Sindacato Provinciale di Parma;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI E AFFINI - Sindacato Provinciale di Ravenna;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI E AFFINI - Sindacato Provinciale di Reggio Emilia;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILA E AFFINI - Sindacato di Rimini;

rappresentate per delega dal Sindacato Provinciale di Bologna della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI E AFFINI;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA aderente alla C.I.S.L. Sindacato Provinciale di Bologna, rappresentata dal sig. *Calza Romano,* assistito dal sig. rag. *Vitaliano Taliani* della C.I.S.L.;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA Sindacato Provinciale di Forlì;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA - Sindacato Provinciale di Modena;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA - Sindacato Provinciale di Parma;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA - Sindacato Provinciale di Ravenna;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA - Sindacato Provinciale di Reggio Emilia;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA Sindacato di Rimini;

rappresentate per delega dal Sindacato Provinciale di Bologna della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI aderente alla U.I.L. Sindacato Provinciale di Bologna, rappresentata dai Sigg. *Ranzi Aldo* e *Sabatini Romano*;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI Sindacato Provinciale di Forlì;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI - Sindacato Provinciale di Modena;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI - Sindacato Provinciale di Parma;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI - Sindacato Provinciale di Ravenna;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI - Sindacato Provinciale di Reggio Emilia;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI - Sindacato di Rimini;

rappresentate per delega dal Sindacato Provinciale di Bologna della FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI;

Addì 10 luglio 1957 in Bologna,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, rappresentata dai sigg.: *Turra* rag. *Luciano, Vacchi Giuseppe, Soavi Curio, Pederzoli Otello*;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI FORLÌ;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA;

l'ASSOCIAZIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI RIMINI E CIRCONDARIO;

rappresentate per delega dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna; con l'assistenza dell'avv. *Germano Fanti* dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ESTRATTIVA della C.I.S.N.A.L. rappresentata per delega dal Dirigente dell'Unione Provinciale del Lavoro di Bologna, comm. *Carlo Bonino;*

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia aderenti alle Associazioni Industriali stipulanti.

(*Omissis*).

Art. 46.

TARIFFE

I minimi di paga conglobati vengono aumentati del 6% (con arrotondamento ai 50 centesimi superiori).

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 MARZO 1955 SULLE RETRIBUZIONI MINIME PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA FISSATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954

Bologna, lì 24 marzo 1955.

	Lire orarie
Operaio specializzato:	
superiore ai 20 anni	160,50
dai 18 ai 20 anni	156 —
dai 16 ai 18 anni	138 —
Operaio qualificato:	
superiore ai 20 anni	143,15
dai 18 ai 20 anni	139 —
dai 16 ai 18 anni	122,05
inferiore ai 16 anni	100,95
Manovale specializzato:	
superiore ai 20 anni	135,40
dai 18 ai 20 anni	126,35
dai 16 ai 18 anni	99,70
inferiore ai 16 anni	78,50
Manovale comune:	
superiore ai 20 anni	126,10
dai 18 ai 20 anni	117,80
dai 16 ai 18 anni	93,10
inferiore ai 16 anni	64,70

Per la classificazione delle categorie si fa riferimento all'art. 5 del contratto collettivo 10 giugno 1954.

Premi di produzione — In aggiunta alla paga conglobata si intendono mantenuti, per gli aventi diritto, i premi di produzione previsti dalla tabella salariale 29 luglio 1947.

I nuovi minimi conglobati debbono trovare applicazione a partire dal periodo di paga in corso al 12 giugno 1954.

Per gli addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia vengono confermate le norme previste dall'art. 2 dell'accordo interconfederale 28 luglio 1954 in base alle quali la 9ª e la 10ª ora debbono essere retribuite con la paga oraria ridotta al 20%.

Associazione Industriali

Unione Sindacale C.I.S.L.

Camera Sindacale Provinciale U.I.L.

Visto *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959 SULLE RETRIBUZIONI PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLA PROVINCIA DI FORLÌ

Forlì 24 luglio 1959

	Tariffa oraria lire
Operaio specializzato:	
superiore ai 20 anni	172,50
tra i 18 e i 20 anni	167,50
tra i 16 e i 18 anni	148,50
Operaio qualificato:	
superiore ai 20 anni	154 —
tra i 18 e i 20 anni	149,50
tra i 16 e i 18 anni	131,50
inferiore ai 16 anni	109 —
Manovale specializzato:	
superiore ai 20 anni	145 —
tra i 18 e i 20 anni	135,50
tra i 16 e i 18 anni	107,50
inferiore ai 16 anni	84 —
Manovale comune:	
superiore ai 20 anni	137 —
tra i 18 e i 20 anni	128 —
tra i 16 e i 18 anni	101,50
inferiore ai 16 anni	70,50

L'Associazione Industriali - Forlì

La Camera Confederale del Lavoro Forlì

L'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. Forlì

La Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Unione Provinciale Forlì

L'Associazione Industriali Rimini

La Camera Confederale del Lavoro - Rimini

La Camera Sindacale Provinciale U.I.L. - Rimini

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 AGOSTO 1959, SULLE RETRIBUZIONI MINIME ORARIE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI GHIAIA E SABBIA NELLA PROVINCIA DI MODENA

	Uomini lire orarie	Donne lire orarie
Operaio specializzato:		
superiore ai 20 anni . . .	174 —	
tra i 18 e i 20 anni	169,50	
tra i 16 e i 18 anni	150 —	
Operaio qualificato e donne di 1ª categoria:		
superiori ai 20 anni	155,50	131 —
tra i 18 e i 20 anni	151 —	109,50
tra i 16 e i 18 anni	132,50	103 —
inferiori ai 16 anni	110 —	91,50
Manovale specializzato e donne di 2ª categoria:		
superiori ai 20 anni	146,50	123 —
tra i 18 e i 20 anni	137,50	103,50
tra i 16 e i 18 anni .	108,50	91.50
inferiori ai 16 anni . . .	85,50	80 —
Manovali e donne di 3ª categoria:		
superiori ai 20 anni .	138,50	116,50
tra i 18 e i 20 anni . .	129,50	98,50
tra i 16 e i 18 anni .	102,50	87,50
inferiori ai 16 anni . .	71,50	70 —

Associazione Industriali

Camera del Lavoro

C.I.S.L.

U.I.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 SULLE RETRIBUZIONI MINIME DEGLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA NELLA PROVINCIA DI PARMA

Addì 30 settembre 1959, in Parma,

tra

l'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente « pro tempore » gr. uff. *Alberto Zanlari* assistito dal cav. uff. dr. *Fernando Juvarra,* Direttore dell'Unione stessa

e

il SINDACATO PROVINCIALE DI PARMA della Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edili ed Affini (aderente alla C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Walter Rodolfi;*

il SINDACATO PROVINCIALE DI PARMA della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini (aderente alla C.L.S.L.), rappresentato dal geom. *Arrigo Fariselli*;

il SINDACATO PROVINCIALE DI PARMA della Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno (aderente alla U.I.L.), rappresentato dal sig. *Albino Anelli*

si concorda

di applicare, ai lavoratori il cui trattamento è regolato dal « Contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia nelle province di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia » stipulato in Bologna il 24 luglio 1959, la seguente Tabella dei Minimi Retributivi Orari:

UOMINI

	Tariffa oraria lire
Operai specializzati:	
superiori ai 20 anni	179,50
tra i 18 e i 20 anni	174 —
tra i 16 e i 18 anni	154 —
Operai qualificati:	
superiori ai 20 anni	160 —
tra i 18 e i 20 anni	155 —
tra i 16 e i 18 anni	136 —
inferiori ai 16 anni	113 —
Manovali specializzati: (operai comuni)	
superiori ai 20 anni	151,50
tra i 18 e i 20 anni	141 —
tra i 16 e i 18 anni	111,50
inferiori ai 16 anni	88 —
Manovali comuni:	
superiori ai 20 anni	142,50
tra i 18 e i 20 anni	132,50
tra i 16 e i 18 anni	105 —
inferiori ai 16 anni	73,50

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 SETTEMBRE 1959, SULLE RETRIBUZIONI MINIME DEGLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI CAVE DI SABBIA E GHIAIA IN PROVINCIA DI RAVENNA

Addì 27 settembre 1959 in Ravenna

tra

Associazione Industriali rapresentata dal dottor *Celso Cicognani*

e

la U.I.L. rappresentata dal sig. *Gnani Armando*

la C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Piancastelli Giuseppe*

la C.G.I.L. rappresentata dal sig. *Sternini Stelio*

si sono concordate le seguenti tabelle per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia in Provincia di Ravenna, decorrenti dall'1 luglio 1959 all'1 luglio 1961 ai sensi dell'art. 46 del contratto integrativo di lavoro 24 luglio 1959:

UOMINI

	Tariffa oraria lire
Operaio specializzato:	
superiore ai 20 anni	179,50
tra i 18 e i 20 anni	174,50
tra i 16 e i 18 anni	154,50
Operaio qualificato:	
superiore ai 20 anni	161 —
tra i 18 e i 20 anni	156 —
tra i 16 e i 20 anni	137,50
inferiore ai 16 anni	113,50
Manovale specializzato:	
superiore ai 20 anni	152 —
tra i 18 e i 20 anni	142 —
tra i 16 e i 18 anni	112 —
inferiore ai 16 anni	88,50
Manovale comune:	
superiore ai 20 anni	144 —
tra i 18 e i 20 anni	134,50
tra i 16 e i 18 anni	106 —
inferiore ai 16 anni	74 —

N.B. Sono dovute inoltre:

— L'indennità di contingenza o scala mobile.

— In mancanza di mensa aziendale, l'indennità sostitutiva di mensa pari a L. 40 giornaliere.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1954, SULLE RETRIBUZIONI MINIME ORARIE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE CAVE DI SABBIA E GHIAIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA A SEGUITO DELL'ACCORDO 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO

Reggio Emilia, 30 settembre 1954

QUALIFICHE	Retribuz. conglob. lire orarie
Uomini oltre i 20 anni:	
operaio specializzato	156 —
operaio qualificato	139,30
manovale specializzato	131,45
manovale comune	122,85
Uomini inferiori ai 20 anni:	
manovale specializzato 18-20 anni	122,70
manovale specializzato 16-18 anni	96,80
manovale comune 18-20 anni	114,75
manovale comune 16-18 anni	90,65
manovale comune inferiore ai 16 anni	63 —
Donne 1ª categoria:	
superiori ai 20 anni	117,05
dai 18 ai 20 anni	98 —
Donne 2ª categoria:	
superiori ai 20 anni	110,35
tra i 18 e i 20 anni	92,50
Donne 3ª categoria:	
superiori ai 20 anni	103,20
tra i 18 e i 20 anni	86,85
tra i 16 e i 18 anni	77,50
inferiori ai 16 anni	62,05

Associazione Industriali
Camera Confederale del Lavoro
Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.
Camera Sindacale U.I.L.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 627.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti a lavori di particolare insalubrità, a lavori disagiati e pesanti, ai recuperi marittimi, nelle imprese metalmeccaniche della provincia di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti;

Visti, per la provincia di La Spezia:

— gli accordi collettivi 8 luglio 1946 e 13 settembre 1946, per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori di particolare insalubrità, stipulati tra l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro; ai quali hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

— l'accordo collettivo 13 settembre 1946, per la determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori disagiati e pesanti, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

— l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, per i lavoratori addetti ai lavori pesanti dell'industria metalmeccanica, stipulato tra il Sindacato Industriali Metalmeccanici e la Federazione Operai Metallurgici; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

— l'accordo collettivo 7 maggio 1948, per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese di recuperi marittimi, stipulato tra il Sindacato Industriali Metalmeccanici e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di La Spezia:

— gli accordi collettivi 8 luglio 1946 e 13 settembre 1946, relativi alla determinazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori di particolare insalubrità;

— l'accordo collettivo 13 settembre 1946, relativo alla determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori disagiati e pesanti;

— l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, relativo ai lavoratori addetti ai lavori pesanti dell'industria metalmeccanica;

— l'accordo collettivo 7 maggio 1948, relativo alla determinazione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese di recuperi marittimi;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti a lavori di particolare insalubrità, a lavori disagiati e pesanti, ai recuperi marittimi, nelle imprese metalmeccaniche della provincia di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 48. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 8 LUGLIO 1946 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA ADDETTI A LAVORI DI PARTICOLARE INSALUBRITÀ DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Addì 8 luglio 1946,

tra

l'Unione Industriali di La Spezia, rappresentata dal suo Presidente e dai signori: ing. *De Leonardis Renato*, rag. *Rosa Gio Batta*, ing. *Buchicchio Federico* e dott. *Galeazzi Roberto*

e

la Camera del Lavoro, rappresentata dal suo segretario sig. *Ragozzini Mario* e sig. *Giovanelli Otello* della F.I.O.M.,

si è addivenuti alla stipulazione di un Accordo inteso a determinare il trattamento economico dei lavoratori addetti a lavori di particolare insalubrità nell'ambito delle industrie metalmeccaniche di questa provincia.

Pertanto sarà corrisposto ai:

Coloritori che adoperano pitture contenenti sostanze chimiche nocive come antimonio e piombo in locali chiusi o mal aereati, maggiorazione del 15% sulla paga base oltre il supplemento latte previsto dalla legge;

Brasatori elettrici ed autogeni che lavorano in locali chiusi o mal aereati, maggiorazione del 20% sulla paga base oltre il supplemento latte previsto dalla legge;

Brasatori elettrici ed autogeni che lavorano allo aperto o in locali bene aereati, maggiorazione del 15% sulla paga base oltre il supplemento latte previsto dalla legge;

Addetti alla carica degli accumulatori elettrici 20% sulla paga base oltre il supplemento latte previsto dalla legge;

Fonditori maggiorazione del 15% sulla paga base oltre il supplemento latte previsto dalla legge, soltanto nei giorni di fusione di metalli non ferrosi e da corrispondersi soltanto a quei fonditori in diretto contatto con la massa in fusione;

Sabbiatori che lavorano con macchine non ermeticamente chiuse, maggiorazione del 20% sulla paga base oltre il supplemento latte previsto dalla legge;

Vetroflex maggiorazione del 20% sulla paga base oltre il supplemento latte previsto dalla legge;

Zincatori che lavorano a spruzzo o in vasca, maggiorazione del 15% sulla paga base oltre il supplemento latte previsto dalla legge;

Stagnatori maggiorazione 15% sulla paga base e oltre il surplemento latte previsto dalla legge.

I compeasi di cui sopra saranno corrisposti al personale avente la qualifica corrispondente al lavoro insalubre e che esercita il mestiere per il quale è qualificato e limitatamente alle ore di effettivo lavoro insalubre.

Il presente Accordo si intenderà decaduto non appena intervenga il regolamento totale o parziale della materia con patto nazionale o con provvedimento legislativo.

Il presente Accordo va in vigore alla data della sua stipulazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1946 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA ADDETTI A LAVORI DI PARTICOLARE INSALUBRITÀ DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Addì 13 settembre 1946, in La Spezia,

tra

l'Unione Industriali, rappresentata dal suo Vice presidente rag. *Angelo Foce,* presenti i signori: ing. *De Leonardis Renato,* rag. *Gio Batta Rosa,* ing. *Dodero* ed ing. *Duchène Gastone*

e

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dai sigg. *Ragozzini Mario,* dott. *Buschi Ezio* e *Giovanelli Otello,*

ad integrazione dell'Accordo Provinciale stipulato in data 8 luglio 1946 concernente il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori addetti ai lavori di particolare insalubrità per le industrie metalmeccaniche, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Sarà corrisposto agli:

Addetti alla pitturazione a spruzzo: una maggiorazione del 20% sulla paga base oltre il supplemento latte di cui al successivo art. 2;

Addetti ai forni a sale nei trattamenti termici: una maggiorazione del 20% sulla paga base oltre il supplemento latte di cui al successivo art. 2;

Addetti alle centrali di fabbricazione di gas acetilenico: una maggiorazione del 15% sulla paga base oltre il supplemento latte di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Il supplemento latte che verrà corrisposto ai lavoratori di cui al precedente art. 1 resta fissato nella misura di 1/2 litro al giorno per gli operai addetti ai lavori a carattere continuativo ed in misura di 1/4 di litro al giorno per gli operai addetti ai lavori aventi carattere saltuario.

Analogo trattamento sarà corrisposto a tutte le categorie di lavoratori previste dall'Accordo Provinciale 8 luglio 1946 sopra specificato.

Art. 3.

Qualora dovessero intervenire delle modifiche nel salario base determinate dall'assorbimento in esso dell'indennità di contingenza e delle indennità accessorie (indennità integrativa od aggiunta di famiglia) le parti si riservano di rivedere la percentuale di maggiorazione di cui all'art. 1.

Art. 4.

Restano ferme tutte le clausole di cui all'Accordo suddetto.

Art. 5.

Il presente Accordo va in vigore dal 1° settembre c. a.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1946 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AI LAVORATORI DELLA INDUSTRIA METALMECCANICA ADDETTI AI LAVORI DISAGIATI E PESANTI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Addì 13 settembre 1946, in La Spezia,

tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Vice presidente rag. *Angelo Foce,* presenti i sigg. ing. *De Leonardis Renato,* rag. *Rosa Gio Batta,* ing. *Dodero,* ing. *Duchene Gastone,*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dai sigg. *Ragozzini Mario,* dott. *Buschi Ezio* e *Giovanelli Otello,*

nell'intento di determinare il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori delle industrie metalmeccaniche addetti ai lavori disagiati e pesanti,

si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Agli operai addetti alle lavorazioni sotto specificate sarà corrisposta una maggiorazione del 25% sulla retribuzione base:

a) *Lavori disagiati* - Lavori eseguiti nell'interno di locali particolarmente angusti ed in particolare nell'interno di casse stagne; doppi fondi; intercapedini delle navi, lavori sotto il pagliolato di macchine; nell'interno di caldaie delle navi o caldaie di locomotive, casse a fumo e fumaioli; tubi delle grandi casse; sentine e gavoni delle navi.

Riparazioni eseguite sotto vagoni, locomotive e locomotori quando il lavoro si svolga con carattere di continuità in tali condizioni; riparazione e messa in opera di grondaie sui tetti, sistemazione e riparazione in opera di capriate; lavori occasionali per cui si richiede una particolare posizione disagiata del corpo ad eccezione degli autisti; lavori nei pozzi e cisterne; elettricisti che eseguono riparazioni ed impianti di linee ed apparecchiature ad altezze tali che possono costituire situazioni di disagio e di pericolo; addetti alla pulizia e riparazione delle fognature, lavori in locali particolarmente umidi e lavori comandati all'aperto sotto la pioggia; lavoratori costretti a lavorare con i piedi nell'acqua; lavori da pontisti e marinai quando eseguiti da personale non qualificato operaio; sbavatori di fonderia che lavorino in condizioni di particolare disagio; picchiettatori in locali angusti;

b) *Lavori pesanti* - Battimazza-fabbri e fucinatori che eseguono lavori con carattere di continuità; laminatori con esclusione di coloro che nel cottimo godono di un particolare trattamento di favore che eleva la percentuale del cottimo al di sopra del normale; sagomatori e raddrizzatori a mano di fogli di lamiera di spessore superiore ai 4 mm. con carattere di continuità; tornitori a doppio carrello che non abbiano aiutanti; addetti alla sagomatura di tubi per lavori di bordo con carattere di continuità, esclusi i lavori in piccola tubolatura in ferro od in piombo; tornitori con torni a grossa testata con lavorazione di complessi pesanti; ribattitori, agguantachiodi, addetti a lavori pesanti per le lavorazioni di carattere continuativo delle grosse presse idrauliche.

Art. 2.

I compensi di cui sopra saranno corrisposti al personale che esegue il lavoro disagiato o che esercita il mestiere pesante per il quale è qualificato e limitatamente alle ore effettive di lavoro disagiato o pesante.

Art. 3.

Le indennità di cui al precedente art. 1 stabilite per i lavori disagiati e pesanti non possono essere cumulabili.

Art. 4.

Qualora dovessero intervenire delle modifiche nel salario base determinate dall'assorbimento in esso della indennità di contingenza e delle indennità accessorie (integrativa o aggiunta di famiglia) le parti si riservano di rivedere la percentuale di maggiorazione di cui allo art. 1.

Art. 5.

Le indennità previste dall'art. 1 assorbono quelle in atto nelle Aziende fino al loro ammontare, ferme restando le migliori condizioni di fatto.

Art. 6.

Il presente Accordo si intenderà decaduto non appena intervenga il regolamento totale o parziale della materia con Accordo Nazionale o con disposizione di legge.

Art. 7.

Il presente Accordo va in vigore dal 1° settembre c. a.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1946 PER I LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI PESANTI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Addì 23 dicembre 1946, in La Spezia

tra

il SINDACATO INDUSTRIALI METALMECCANICI, rappresentato dal suo Presidente ing. *Federico Berini*

e

la FEDERAZIONE OPERAI METALLURGICI, rappresentata dal suo segretario sig. *Otello Giovanelli*,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Sentito il parere della Commissione Provinciale Paritetica espressamente nominata dalle parti, ai sensi dell'Accordo 19 dicembre 1946, per accertare i lavori ai quali possa attribuirsi il carattere di pesante, a parziale modifica di quanto previsto dal precedente Accordo provinciale del 13 settembre 1946 non viene riconosciuta la qualifica di lavori pesanti alle seguenti categorie:

Tornitori a doppio carrello che non abbiano aiutanti tornitori con torni a doppia testata con lavorazione dei complessi pesanti.

Viene, invece, riconosciuta la qualifica di lavori pesanti alle seguenti categorie:

Addetti ai lavori pesanti per la lavorazione di carattere continuativo delle cesoie idrauliche; trapanisti e calafati con macchine pneumatiche (escluse quelle leggere); maestri d'ascia addetti ai piani di scorrimento, invasatori ed impostazione (limitatamente alle taccate della nave); carpentieri in ferro addetti al montaggio delle pesanti lamiere sagomate dal fasciame esterno alle estremità delle navi; marinai addetti alla invasatura delle navi ed all'imbarco dei grandi pesi a mezzo del grosso bigo da carico.

Art. 2.

Per quanto concerne i ribattitori si precisa che la qualifica di lavoro pesante è limitata a coloro che adoperano martelli pneumatici normali, esclusi cioè quelli leggeri.

Art. 3.

Resta confermata la qualifica di lavori pesanti alle restanti categorie di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 dell'Accordo Provinciale 13 settembre 1946 sopra specificato.

Art. 4.

Per quanto non precisato dal presente Accordo si fa riferimento a quanto stabilito dall'Accordo Provinciale 13 settembre 1946.

Art. 5.

Il presente Accordo va in vigore dal 1° dicembre 1946 ed avrà la stessa validità e durata del precedente Accordo 13 settembre 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 MAGGIO 1948 PER LA DETERMINAZIONE I TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPR DI RECUPERI MARITTIMI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1948 addì 7 del mese di maggio

tra

— il SINDACATO INDUSTRIALI METALMECCANICI, rappresentato dal suo Vice Presidente sig. *Cappelli Augusto,* con l'intervento dei sigg. *Messori Ottavio, Musiani Ezio* e *Di Sibio Mario,* assistito dal dott. *Giovanni Manfredi,* Segretario dell'Unione Industriali

e

— la F.I.O.M. rappresentata dal suo Segretario signor *Giovanelli Otello,*

nell'intento di determinare il trattamento economico dei lavoratori delle imprese che effettuano recuperi marittimi, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Tenuto conto della particolare pericolosità derivante dall'uso e dall'eventuale presenza di esplosivi, che presenta il lavoro per i recuperi marittimi, verrà corrisposta ai lavoratori addetti a tali recuperi una maggiorazione fissata nella misura del 25 % sulla paga attualmente in vigore per gli addetti all'industri talmeccanica.

Art. 2.

La maggiorazione sopra citata sarà corrispo tutto il personale normalmente addetto ai lavo recupero su mezzi galleggianti, e per tutte le o lavoro anche se parte di queste saltuariament compiute a terra.

Art. 3.

Qualora dovessero intervenire delle modifiche s lario base determinate dall'assorbimento in esso indennità di contingenza la percentuale di cui all' dovrà essere proporzionalmente variata in mod consentire ai lavoratori lo stesso beneficio.

Art. 4.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° maggio e s'intenderà decaduto non appena intervenga il lamento della materia con accordo nazionale o di zione di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 628.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese commerciali della provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 7 luglio 1959, stipulato tra la Federazione Provinciale Commercianti e il Sindacato Pugliese dei Dirigenti di Aziende Commerciali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Bari, in data 9 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo integrativo 7 luglio 1959 relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti di imprese commerciali della provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 49. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 7 LUGLIO 1959 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BARI

Il giorno 7 luglio 1959, in Bari,

tra

la FEDERAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BARI, rappresentata dal Presidente dott. *Giuseppe Romito,* assistito dai signori dott. *Felice Morea,* Direttore e comm. *Umberto De Giglio,* Vice Direttore

e

il SINDACATO PUGLIESE DEI DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI, rappresentato dal suo Presidente dott. *Antonio Crudo;*

in applicazione dell'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i Dirigenti di Aziende Commerciali e tenuto conto delle intese intervenute in Sede nazionale per l'applicazione del conglobamento ai Dirigenti di Aziende Commerciali ed alle altre categorie;

si è proceduto alla stipulazione del presente accordo integrativo per i Dirigenti delle Aziende Commerciali della Provincia di Bari:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1959 per i Dirigenti in servizio il minimo di stipendio rimane stabilito nella misura di L. 170.000 mensili oltre alla indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1959 il minimo di stipendio iniziale per i Dirigenti di prima assunzione e di prima nomina è fissato L. 130.000 mensili, sempre oltre la indennità di contingenza nella misura stessa stabilita per la massima categoria impiegatizia.

Art. 3.

I miglioramenti derivanti per l'applicazione del nuovo minimo di cui all'art. 1 non saranno assorbiti dagli eventuali importi che i Dirigenti in servizio già percepivano a titolo di merito in più dei minimi stabiliti dallo accordo economico del 15 ottobre 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 629.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi della provincia di Enna e alle fumigazioni anticoccidiche della provincia di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto, per la provincia di Enna, il contratto collettivo 27 ottobre 1954, per i lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi, stipulato tra il Commissariato Generale Anticoccidico di Catania, l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la C.I.S.N.A.L. - Terra Provinciale, la C.I.S.L. Provinciale, la Federbraccianti Provinciale;

Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 30 giugno 1960, per i lavoratori addetti alle fumigazioni anticoccidiche, stipulato tra il Commissariato Generale Anticoccidico di Catania, il Consorzio Anticoccidico di Lentini, il Consorzio Anticoccidico di Francofonte, il Consorzio Anticoccidico di Siracusa - Noto, l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Enna, in data 30 giugno 1961, n. 7 della provincia di Siracusa, in data 12 settembre 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Enna, il contratto collettivo 27 ottobre 1954, relativo ai lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi;

— per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 30 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alle fumigazioni anticoccidiche;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi della provincia di Enna ed alle fumigazioni anticoccidiche della provincia di Siracusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 50. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 27 OTTOBRE 1954 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE FUMIGAZIONI DEGLI AGRUMI DELLA PROVINCIA DI ENNA

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 11, nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori in Enna, alla via Roma, 312.

Sono presenti i sigg.:

1. Dott. Alfio Coco - Capo Ufficio Amministrativo del Commissariato Generale Anticoccidico di Catania;

2. Dott. Franco Russo Velis - Agrumicultore, che rappresenta, per delega anche i sigg.: comm. dott. Sollina Gaetano, Antonio B.ne Spitaleri di Muglia; assistiti dal cav. Grimaldi Luigi, dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Enna;

3. Vaccaro Carmelo - Dirigente responsabile della C.I.S.N.A.L. della provincia di Enna;

4. Ferraro Antonino - Rappresentante della C.I.S.L. della provincia di Enna;

5. Costanzo Onofrio - Rappresentante della Federbraccianti di Enna, assistito dal lavoratore Falconieri Giuliano;

6. Prof. Severino Gesualdo - in rappresentanza della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Enna;

Scopo della riunione è quello di esaminare la richiesta avanzata dalla Federbraccianti di Enna in data 8 marzo 1954, relativa alla stipula di un contratto per i lavoratori addetti alla fumigazione degli agrumi, da valere per la provincia di Enna.

Le parti, dopo ampia e cordiale discussiône stabiliscono quanto segue:

1. La provincia di Enna, ai fini dell'applicazione del presente contratto viene suddivisa in due zone:

I ZONA: i territori dei comuni di: Centuripe, Troina, Regalbuto, Leonforte, Assoro, Nissoria e Catenanuova;

II ZONA: i territori dei restanti Comuni della Provincia.

2. I salari da corrispondere agli operai addetti ai lavori di fumigazione sono determinati e fissati come appresso:

a) I ZONA:

Capo squadra	L.	1.105
Dosatori e mastelliere	»	1.055
Operaio di manovra	»	1.005
Guardiano alle tende	»	855

b) II ZONA:

saranno corrisposte le suddette paghe, con la riduzione del 5 % (cinque per cento).

Tutte le suddette retribuzioni sono comprensive di ogni indennità accessoria oggi esistente e derivanti da leggi e contratti collettivi, quale: caropane, contingenza, scala mobile, carovita, 6 % per ferie e festività, ecc.

3. Le parti contraenti convengono di agganciare le superiori tariffe al congegno della scala mobile per la agricoltura, e di conseguenza, le variazioni in più ed in meno dei salari saranno determinate dagli aumenti o dalle diminuzioni dell'importo della scala mobile.

4. Il presente contratto è legato alle sorti del contratto integrativo provinciale per i lavoratori braccianti agricoli avventizi per la provincia di Enna e si conviene che le eventuali variazioni di percentuale da applicare sulle paghe - base s'intendono automaticamente valide anche per il presente contratto.

Il presente contratto ha la durata di un anno, a partire da oggi, e s'intende tacitamente confermato di anno in anno, ove non venga disdettato, da una delle parti, entro due mesi dalla scadenza.

il Commissariato Generale Anticoccidico

l'Unione Provinciale degli Agricoltori

la C.I.S.N.A.L. - Terra

la C. I. S. L.

la Federbraccianti

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1960, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE FUMIGAZIONI ANTICOCCIDICHE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1960 il giorno 30 giugno in Siracusa, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. alla presenza del dott. Nunzio Calabrò;

tra

il COMMISSARIATO GENERALE ANTICOCCIDICO DI CATANIA, rappresentato dal dott. *Alfio Coco;*
il CONSORZIO ANTICOCCIDICO DI LENTINI, rappresentato dal dott. *Tommaso Bonfiglio;*

il CONSORZIO ANTICOCCIDICO DI FRANCOFONTE, rappresentato dal dott. *Francesco Pirrone;*

il CONSORZIO ANTICOCCIDICO DI SIRACUSA-NOTO, rappresentato dal dott. *Vincenzo Terranova* e dal sig. *Bonfiglio Carmelo;*

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI, rappresentata dal dott. *Tonino Agodi,* assistito dal dott. *Luigi Sipione* e dal conte *Paolo Belfiore Lucovich;*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai sigg.: *Francesco Crispi, Fortunato Mastrogiacomo, Rosario Chiarenza e Salvatore Castelli;*
l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Salvatore Ruiz,* assistito dal dott. *Enzo Terranova;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Giorgio Di Pietro;*

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i lavoratori addetti alle fumigazioni anticoccidiche in provincia di Siracusa.

Art. 1.

Le nuove retribuzioni conglobate valevoli per la corrente campagna sono le seguenti:

Capo squadra	L. 1.765
Mastelliere	» 1.735
Dosatore	» 1.695
Operaio manovra	» 1.650
Guardiano	» 1.515

Le suddette tariffe s'intendono per giornata lavorativa normale e sono comprensive della paga base, dell'indennità di contingenza aggiornata fino alla data odierna, dell'11 % per ferie, gratifiche e festività e dell'indennità di caropane di L. 30 per il solo lavoratore.

Competono, inoltre, durante il periodo della campagna di fumigazione, due festività a titolo di gratifica speciale, da corrispondere indistintamente al personale effettivamente presente, nella ricorrenza del 15 e del 24 agosto. Nel caso che in tali giornate non ci sarà prestazione di lavoro, la festività sarà corrisposta ai presenti nel giorno immediatamente precedente.

Art. 2.

Le superiori tariffe sono soggette a revisione in caso di variazione dell'indice della scala mobile e al verificarsi di particolari situazioni nel costo della vita nella provincia di Siracusa.

Art. 3.

Per quanto riguarda la parte normativa, si fa riferimento alla legge ed alle disposizioni contrattuali che saranno stipulate in sede regionale.

Art. 4.

Il presente contratto ha validità dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 630.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia e degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 16 luglio 1959, per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia, dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visti, per la provincia di Torino:

il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959, per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; ambedue stipulati tra l'Associazione delle Aziende Industriali del Marmo, Pietra e Affini e la Federazione Italiana Industrie Estrattive C.G.I.L. ; la Federestrattive Provinciali C.I.S.L. -, la Federazione Nazionale Minatori e Cavatori U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 44 della provincia di Torino, in data 30 giugno 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività pe quale sono stati stipulati per la provincia di Tor

il contratto collettivo integrativo 7 dicembre relativo ai lavoratori appartenenti alla qualifica ciale o intermedia, dipendenti da aziende eser l'attività di escavazione e lavorazione dei mate lapidei;

il contratto collettivo integrativo 7 dicembre relativo agli operai dipendenti da aziende esercen attività di escavazione e lavorazione dei mate lapidei;

sono regolati da norme giuridiche uniform clausole dei contratti collettivi anzidetti, annes presente decreto.

Dette norme sono integrative da quelle concer la disciplina nazionale della categoria, purchè con compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i ratori appartenenti alla qualifica speciale o interm e di tutti gli operai, dipendenti dalle imprese centi l'attività di escavazione e lavorazione dei riali lapidei nella provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello S sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbli chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — S

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 52. — VILL

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 7 DICEMBRE 1959 PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA SPECIALE O INTERMEDIA DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 7 dicembre 1959 in Torino;

tra

l'Associazione delle Aziende Industriali del Marmo, Pietra e Affini della Provincia di Torino, rappresentata dal suo Presidente ing. *Mario Catella*, assistito dai sigg. *Francesco Cirio* e ing. *Riccardo Tognacca* e dal rag. *Renzo Zampini,* Segretario dell'Associazione;

e

la Federazione Italiana Industrie Estrattive F.I.L.I.E. Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal suo Segretario signor *Francesco Bassino;* la Federestrattive Provinciale, rappresentata dal suo Segretario sig. *Natalino Tessore;*

la Federazione Nazionale Minatori e Cavatori UIL MEC Sindacato Provinciale di Torino rappresentato dal sig. *Tersio Giverso;*

si è stipulato il presente Accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da Aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, da valere per la provincia di Torino.

Art. 1.

LAVORI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, agli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia addetti a lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali o di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto un compenso nella misura del 20 % (venti per cento) da computarsi sulla paga base e sull'indennità di contingenza, salvo le condizioni di miglior favore eventualmente in atto presso le singole Aziende.

Art. 2.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto integrativo entra in vigore a decorrere dalla data della sua stipulazione e si intende riferito al Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da Aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, del quale ne segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 7 DICEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 7 dicembre 1959 in Torino;

tra

l'Associazione delle Aziende Industriali del Marmo, Pietra e Affini della Provincia di Torino, rappresentata dal suo Presidente ing. *Mario Catella*, assistito dai sigg. *Francesco Cirio* e ing. *Riccardo Tognacca* e dal rag. *Renzo Zampini*, Segretario dell'Associazione;

e

la Federazione Italiana Industrie Estrattive F.I.L.I.E. Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal suo Segretario signor *Francesco Bassino*; la Federestrattive Provinciale, rappresentata dal suo Segretario sig. *Natalino Tessore*;

la Federazione Nazionale Minatori e Cavatori - UILMEC Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal sig. *Teresio Giverso*;

si è stipulato il presente Accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l'attività di escavazione :vorazione dei materiali lapidei, da valere per la provincia di Torino.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

In relazione al disposto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, si conviene di attribuire come in appresso le mansioni operaie:

Addetti ai Laboratori e Segherie

Operai specializzati:

Capi che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando essi stessi alla esecuzione dei lavori: Ornatisti Puntatori - Figuristi - Scultori che riproducono dal modello Scalpellini e Marmisti ch sanno eseguire su disegno a regola d'arte qualsia lavoro in qualsiasi materiale - Ausiliari specializza

Operai qualificati:

Scalpellini Marmisti Lucidatori a macchina mano Fresatori Tornitori Imballatori Segan capaci di predisporre i carichi ai telai Ausiliari lificati.

Manovali specializzati:

Segantini Filisti.

Manovali comuni:

Addetti ai lavori di deposito, di carico e scaric di pulizia.

Addetti alle cave

Operai specializzati:

Capi che guidano l'attività esecutiva di un grup di operai, partecipando essi stessi alla esecuzione de lavori Minatori capaci di preparare ed eseguire m di notevole entità per varate Teleferisti che dirig i servizi di teleferiche di grande portata per la dis dei blocchi scavati Lizzatori che dirigono i ser di lizzatura su piani inclinati stabili, provvisti di i pianti fissi di scorrimento e per grandi portate A siliari specializzati.

Operai qualificati:

Cavatori - Perforatori di mina a mano o con per ratori meccanici Armatori Filisti addetti alle ma chine penetranti Scalpellini Riquadratori Lizzato che dirigono normali servizi di lizzatura Escava risti meccanici addetti a macchine per la rimozio dei detriti - Ausiliari qualificati.

Manovali specializzati:

Filisti - Arganisti Addetti a piccole teleferiche Mollatori di lizza.

Manovali comuni:

Addetti ai lavori di carico, scarico, trasporto di blocchi, detriti, sabbia, ecc. - Terrazzieri - Sterratori - Addetti ad analoghi lavori di fatica e di pulizia.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, agli operai addetti a lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto un compenso nella misura del 20 % (venti per cento) da computarsi sulla paga base e sull'indennità di contingenza, salvo le condizioni di miglior favore eventualmente in atto presso le singole Aziende.

Art. 3.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto integrativo entra in vigore a decorrere dalla data della sua stipulazione e si intende riferito al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 631.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di combustibili solidi della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Venezia, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei combustibili solidi:

l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1951, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti - Gruppo Grossisti Combustibili Solidi - e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale dei Liberi Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -;

l'accordo collettivo integrativo 2 settembre 1957, stipulato tra il Sindacato Commercianti Combustibili Solidi e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Commercio, Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 della provincia di Venezia, in data 25 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1951 e l'accordo collettivo integrativo 2 settembre 1957, relativi agli operai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di combustibili solidi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di combustibili solidi della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 53. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 8 OTTOBRE 1951 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI COMBUSTIBILI SOLIDI, DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1951, il giorno 8 ottobre, presso la sede dello Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Venezia, alla presenza del dott. Raffaele Meleo,

tra

l'Associazione dei Commercianti Gruppo Grossisti Combustibili Solidi, rappresentata dal suo Presidente sig. *Sitran Giuseppe,* assistito dai sigg. *Spagnol Angelo. Montalbotti Giovanni,* con l'intervento del signor *Lorenzini Leonardo,* segretario dell'Associazione Commercianti

e

la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio - Ausiliari e Turismo, rappresentata dal suo segretario sig. *Rosa Giovanni,* assistito dai sigg. *Ferialdi Bruno, Manfreda Ermanno, Merelli Armando, Scala Giovanni,* la Federazione Provinciale dei Liberi Sindacati Addetti al Commercio, rappresentata dal suo segretario signor *Gobbo Guido;*

si è concordato e stipulato il presente accordo collettivo economico da valere per il personale operaio dipendente da aziende grossiste di combustibili solidi di Venezia.

Art. 1.

Le tariffe di carico e scarico dei combustibili solidi vengono fissate nella seguente misura:

Carboni fossili ed agglomerati:

	Al quintale
Carico da magazzino e consegna a domicilio compreso maggior percorso	L. 100
Carico in barca da magazzino	» 36
Scarico da barca a magazzino per qualunque distanza ed agglomerato in altezza	» 43
Scarico a domicilio con barca caricata da terzi compreso maggior percorso	» 60

Carbone coke:

Carico da magazzino e consegna a domicilio compreso maggior percorso	L. 105
Carico in barca da magazzino	» 38
Scarico da barca a magazzino per qualunque distanza ed agglomerato in altezza	» 45
Consegna a domicilio con barca caricata da terzi compreso maggior percorso	» 65

Legna:

	Al quintale
Carico da magazzino e consegna a domicilio compreso maggior percorso	L. 110
Carico in barca da magazzino	L. 39
Scarico da barca o veliero a magazzino per qualunque distanza ed agglomerato in altezza (metri 2,50)	» 48
Qualora il lavoratore sia incaricato anche per l'operazione di stiva la tariffa di L. 48 viene portata a	» 60
Consegna a domicilio con barca caricata da terzi compreso maggior percorso	» 70
Aumento per fuori zona	» 30
Consegna primo piano	» 45
Consegna secondo piano	» 69
Consegna terzo e quarto piano	» 79
Consegna quinto piano e oltre	» 91

Paga giornaliera L. 1.350 (a Marghera per giornata intera L. 1.350 più L. 500 per rimborso vitto).

Metà giornata a Marghera ed altre località L. 675.

Per il ritiro carbone da Marghera, Mestre e darsena con natanti a remi per ogni persona L. 3.350.

Art. 2.

Se il lavoratore non è in grado di consumare il pasto in famiglia prima delle ore 13, sarà corrisposta la somma di L. 500 quale rimborso vitto, quando trattasi però del ritiro del carbone da Marghera.

Art. 3.

Per il ritiro carbone verrà pagata al dipendente la giornata intera quando supera le 4 ore, quando invece è inferiore alle 4 ore, verrà pagata mezza giornata.

Art. 4.

Per il personale comandato a riportare la chiatta al luogo di partenza (stazio) sarà corrisposta un'indennità da stabilire di volta in volta secondo la distanza ed il mezzo di propulsione e soltanto per gli scarichi effettuati in magazzino.

Art. 5.

Le tariffe di cui all'art. 1 sono comprensive dell'indennità di contingenza e di caropane.

Art. 6.

Il lavoro straordinario cioè quello eseguito oltre l'orario normale e cioè di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, verrà pagato con una maggiorazione del 20 per cento.

Art. 7.

Per il preavviso, ferie, gratifica natalizia e indennità di licenziamento, sarà tenuto conto di un'intera annualità per i dipendenti che hanno effettuato duecento giornate lavorative e proporzionalmente per gli altri suddividendo l'importo annuale per duecento e moltiplicando per i giorni di effettiva presenza in servizio.

Art. 8.

Considerato che il Patrono della città (S. Marco) coincide con una festività nazionale, le parti stipulanti hanno convenuto che la predetta festività venga sostituita con il rito cittadino della Madonna della Salute (21 Novembre).

Art. 9.

Il presente accordo avrà decorrenza dall'8 ottobre 1951 ed avrà la durata fino al 31 ottobre 1952 intendendosi tacitamente prorogato di anno in anno salvo disdetta a una delle parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

Art. 10.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, per la parte normativa, si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale, per il personale dipendente da aziende commerciali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 SETTEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI COMBUSTIBILI SOLIDI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1957, addì 2 del mese di settembre, in Venezia, presso la sede dell'Unione Commercianti ed Esercenti, S. Luca Calle Bembo, 4779,

tra

il SINDACATO COMMERCIANTI COMBUSTIBILI SOLIDI, rappresentato dal suo Presidente sig. *Giuseppe Sitran* con la partecipazione dei sigg. *Bernardi Ernesto, Boccanegra Antonio, Scarpa Aldo* e *Spagnol Angelo*, assistiti dal Direttore dell'Unione Commercianti ed Esercenti cavaliere *Oscar Lepscky* e dal Segretario sindacale dell'Unione stessa cav. *Guido Gobbo*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO, AUSILIARI TURISMO DI VENEZIA, rappresentata dal Segretario sig. *Giovanni Rosa*;

si è stipulato il presente accordo economico delle tariffe di carico e scarico da valere per il personale operaio dipendente da aziende grossiste di combustibili solidi di Venezia.

Art. 1

TARIFFE DI SCARICO E CARICO

A) *Carboni fossili ed agglomerati*:

	Al quintale
1) carico da magazzino e consegna a domicilio compreso maggior percorso	L. 138
2) carico in barca da magazzino	» 52
3) scarico da barca o vagone o camion a magazzino per qualunque distanza ed agglomerato in altezza	» 60
4) carico a domicilio con barca caricata da terzi compreso maggior percorso e trasporto chiatta alla consegna	» 100

B) *Carbone coke*:

1) carico a magazzino e consegna a domicilio compreso maggior percorso . .	» 155
2) carico in barca da magazzino . .	» 54
3) scarico da barca o vagone o camion a magazzino per qualunque distanza ed agglomerato in altezza.	» 63
4) consegna a domicilio con barca caricata da terzi compreso maggior percorso e trasporto chiatte alla consegna . . .	» 105

C) *Legna*:

	Al quintale
1) carico da magazzino e consegna a domicilio compreso maggior percorso	L. 155
2) carico in barca da magazzino	L. 55
3) scarico da barca o vagone o camion a magazzino per qualunque distanza ed agglomerato in altezza	» 69
4) scarico da veliero a magazzino per qualunque distanza ed agglomerato in altezza previo tiraggio portuale sotto e sopra coperta	» 58
5) scarico da veliero a magazzino per qualunque distanza ed agglomerato in altezza, senza tiraggio portuale, sopra e sotto coperta	» 75
6) consegna a domicilio con barca caricata da terzi compreso maggior percorso e trasporto chiatte alla consegna . . .	» 110
7) carico in barca da veliero	» 35

D) *Carbone vegetale*:

1) scarico da barca o vagone o camion a magazzino .	L. 104
2) carico da magazzino e consegna a domicilio compreso maggior percorso . .	» 173
3) carico in barca da magazzino . .	» 75

E) *Indennità speciale*:

1) aumento per fuori zona con barca a remi	L. 43
2) consegna al primo piano	» 70
3) consegna al secondo piano	» 100
4) consegna al terzo piano	» 150
5) consegna al quarto piano . .	» 170
6) consegna al quinto piano e oltre	» 200

Art. 2.

RETRIBUZIONE GIORNALIERA

La paga giornaliera viene fissata in L. 1.650 per giornata intera e L. 825 per mezza giornata, a Marghera per l'intera giornata L. 1.650 più L. 575 per rimborso vitto.

Art. 3.

RIFERIMENTO CONTRATTO PROVINCIALE

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento al contratto economico in data 8 ottobre 1951.

Art. 4.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dal 3 settembre 1957 ed avrà la durata a tutto il 31 maggio 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 632.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi nella provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo 21 giugno 1960, e relativa tabella, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Confederterra Provinciale - Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli -, la Federazione Provinciale delle Cooperative, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 43 della provincia di Modena, in data 20 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, il contratto collettivo 21 giugno 1960, relativo agli addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi nella provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 54. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 21 GIUGNO 1960 PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE IN AGRICOLTURA PER CONTO DI TERZI NELLA PROVINCIA DI MODENA

Modena, 21 giugno 1960

fra i seguenti signori:
Seghedoni Arturo, Presidente della ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI DI MODENA, assistito dal consulente avv. *Azio Turchi* e dai signori *Cappi* M° *Antonio, Pungiluppi* M° *Ettore* e rag. *Bassi Giuseppe;*

Degli Angeli Enrico e Neri Adriano: per la CONFEDERTERRA PROVINCIALE FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI;

Montanari Franco: *per la* FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE;

Baldini dott. *Gianfranco*: per la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE*;*

Paltrinieri Ferdinando: per la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO;

riuniti in data odierna presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Modena, si conviene e stabilisce quanto segue:

Art. 1.

Il presente contratto fissa il trattamento economico e regolamentativo dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto di terzi.

Art. 2.

Il contratto salariale fissa i minimi di paga per le seguenti qualifiche:

1ª *Categoria*: macchinisti, motoristi;

2ª *Categoria*: imboccatori, pressatori, argonisti. piodisti, carellisti;

3ª *Categoria*: apprendisti.

Art. 3.

La mano d'opera dovrà essere assunta in applicazione delle vigenti disposizioni di legge sul collocamento.

Il personale di macchina resterà fisso ed invariato anche nel caso che la macchina si sposti da frazione a frazione dello stesso Comune o da un Comune all'altro della Provincia.

Verranno avviati al lavoro coloro che a parità di capacità lavorativa siano in condizione di maggior bisogno.

Art. 4.

All'atto della assunzione, l'operaio dovrà presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) tessera delle assicurazioni sociali (se ne è in possesso);

c) libretto della Cassa di Malattie (se ne è in possesso);

per coloro che non fossero in possesso dei documenti di cui alla lettera *b*) e *c*), la ditta è tenuta a farne richiesta agli Enti competenti.

Art. 5.

Nella trebbiatura per ogni giornata solare di lavoro verranno corrisposte n. 2 ore a titolo di spostamento, piazzamento, pulizia delle macchine e indennità di lavoro straordinario, festivo e notturno.

Detta indennità verrà corrisposta in ragione di una ora per giornata, quando il lavoro viene limitato a mezza giornata.

Inoltre al personale di macchina verranno concesse due soste retribuite di dieci minuti cadauna, per ogni giornata, da farsi una al mattino e una al pomeriggio, per la consuetudinaria fermata di bevuta.

Art. 6.

Il pagamento del salario sarà effettuato attraverso acconti durante la campagna, a richiesta dei lavoratori, nella misura non inferiore all'80 % del salario maturato.

La liquidazione dovrà avvenire attraverso regolare busta paga entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione della liquidazione dei lavori di motoaratura a cottimo che dovrà avvenire entro 15 giorni dall'avvenuta misurazione del terreno arato e comunque entro l'anno corrente.

Art. 7.

All'operaio che viene adibito per un periodo superiore a due giorni a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello da esso percepito, sarà corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito.

L'operaio che venga adibito, per esigenze di lavoro, a mansioni per le quali è fissato un salario inferiore a quello da esso normalmente percepito, ha diritto alla corresponsione del salario superiore.

Art. 8.

I lavoratori dovranno essere iscritti all'I.N.P.S., all'I.N.A.M. e all'I.N.A.I.L. come da vigenti disposizioni.

Art. 9.

Al lavoratore che cade ammalato, la ditta dovrà conservare il posto di lavoro per un periodo di un mese salvo che nel contempo non abbia termine l'attività dell'azienda.

Nel caso di malattia il lavoratore è tenuto ad avvertire l'azienda entro il primo giorno che rimane assente dal lavoro, salvo il caso di materiale impossibilità.

Art. 10.

Ai lavoratori capi famiglia la ditta è tenuta a corrispondere gli assegni familiari secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 11.

Le assenze dal lavoro dovranno essere giustificate entro il giorno stesso di inizio dell'assenza salvo il caso di materiale impedimento.

Art. 12.

Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in consegna e per i danni eventuali causati a tali oggetti che siano ad esso imputabili.

Art. 13.

Potranno essere licenziati in tronco gli operai colpevoli di:

a) furto di oggetti di proprietà della ditta;

b) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;

c) trasgressione del divieto di fumare nelle immediate vicinanze di depositi di paglia;

d) trasgressione, per fatto proprio, alle norme sulla prevenzione infortuni e alle leggi in materia.

Art. 14.

Tutti i provvedimenti disciplinari dovranno essere presi d'accordo con il delegato delle maestranze nominato dai lavoratori addetti a quella macchina, il quale avrà anche il compito di sorvegliare l'applicazione del presente contratto, oppure con i rappresentanti dei lavoratori, scelti dai lavoratori interessati.

Art. 15.

Il licenziamento non per fine campagna o le dimissioni del lavoratore potranno aver luogo in qualunque giorno, mediante preavviso di una settimana.

Art. 16.

Il rapporto di lavoro cesserà completamente con la fine della campagna lavorativa della ditta, senza che questa sia tenuta a darne comunicazione alcuna ai lavoratori.

Art. 17.

E' ammessa la partecipazione ai lavori di cui al presente contratto, del proprietario o proprietari di macchine e loro familiari conviventi a carico, purchè essi non abbiano altre occupazioni a carattere continuo.

Il presente articolo è valido solo nel caso in cui il proprietario o i proprietari o loro familiari prestino attività continua alle macchine da essi possedute.

Al secondo turno di assenza dal posto di lavoro, la ditta è in dovere di assumere altra maestranza in sua vece.

Art. 18.

Per le lavorazioni di trebbiatura del frumento, riso e cereali minori, dovranno essere adibiti:

a) per le trebbie sprovviste di alimentatore-imboccatore automatico, con abbattitore fino a cm. 122 e pressapaglia, n. 1 motorista con mansioni anche di pressatore, (ciò significa che lo stesso dovrà svolgere, oltre che la mansione di motorista, quella di pressatore effettuando il normale turno di lavoro; in caso che questo non si verifichi il datore di lavoro è tenuto ad impiegare il quarto pressatore per assicurare i turni) n. 2 imboccatori e n. 3 pressatori, motorista escluso.

b) Per le trebbie provviste di alimentatore-imboccatore automatico e pressapaglia, n. 1 motorista e n. 4 pressatori.

Art. 19.

Per le lavorazioni di aratura, livellatura con trattore o sistemazione semplice dei terreni asciutti e a sistema funicolare dei terreni a risaia, verrà adibito ad ogni trattore un numero di lavoratori corrispondente alle consuetudini di ogni località della Provincia, tenendo conto dei mezzi meccanici impiegati.

Agli addetti alle lavorazioni di cui sopra, verranno pagate le ore lavorative come dal presente prospetto:

Numero dipendenti occupati per ogni trattore	Ore di funzionamento del trattore	Ore compiessive di salario pagate ai dipendenti	Ore di salario pagate per ogni singolo dipendente
	24	30	10
3	20	27	9
	16	24	8

Per i trattori ai quali venga adibito un numero diverso di dipendenti, varranno le consuetudini locali in atto in ogni zona della Provincia.

I motoristi e i piodisti sono impegnati alla guida del trattore, alla manutenzione, pulizia e rifornimento dello stesso, nonchè alla registrazione e tenuta dell'aratro.

Durante le interruzioni del lavoro in campagna, per avaria del trattore, i dipendenti che verranno occupati nelle operazioni di riparazione delle macchine stesse, verranno retribuiti, per le ore di effettiva prestazione, in ragione di L. 240 orarie, comprensive di ogni indennità accessoria a qualsiasi titolo.

Art. 20.

Il numero dei lavoratori da occuparsi per ogni macchina nelle lavorazioni diverse da quelle contemplate negli articoli 18 e 19 sopracitati ed il relativo trattamento salariale, verrà stabilito in sede locale secondo le consuetudini in atto, che però non dovranno essere inferiori alle tariffe apposite, in allegato.

Art. 21.

I minimi salariali fissati subiranno le variazioni dell'indennità di contingenza, secondo i criteri seguiti dall'industria.

Art. 22.

Resta inteso che, per consuetudine, al personale fisso di macchina sia nella trebbiatura che nella motoaratura, sarà fornito il vitto dalla azienda agricola.

Art. 23.

Ai lavoratori sarà riconosciuto il trattamento assistenziale, mutualistico e assicurativo previsto per il settore di attività a cui appartiene il datore di lavoro.

Art. 24.

Nei contratti di cottimo verrà in ogni caso assicurato al lavoratore il minimo salariale maggiorato del 10 per cento.

Il contratto relativo deve intervenire tra il datore di lavoro o il suo rappresentante ed i lavoratori o il loro rappresentante.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare da contratto stipulato e sottoscritto dalle parti.

Art. 25.

Le norme stabilite nel presente contratto non modificano eventuali accordi favorevoli ai lavoratori raggiunti in sede locale.

Art. 26.

Le controversie individuali, prima di essere deferite all'Autorità giudiziaria, devono essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni contraenti del presente contratto, per un tentativo di conciliazione.

Art. 27.

Il presente contratto si intende valido per tutta la Provincia e deve essere rispettato e fatto rispettare dalle parti contraenti e interessate.

La sua applicazione entra in vigore dal 1° giugno 1960 e sarà valida fino al 31 maggio 1962.

Esso s'intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se nessuna delle Organizzazioni contraenti ne richiederà la cessazione, dandone regolare disdetta tre mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con R. R. e con allegate le proposte di modifica.

Le trattative sulle proposte avanzate dovranno comunque iniziare entro un mese dall'inoltro della disdetta.

Art. 28.

Al presente contratto è allegata la tabella salariale, quale parte integrante del contratto stesso, la quale porta una maggiorazione, a decorrere dal 1° giugno 1960, sul salario complessivo di ogni categoria di lavoratori, pari a L. 11 orarie, per cui il salario orario complessivo sarà di:

L. 287 per la 1ª Categoria
L. 254 per la 2ª Categoria
L. 223 per la 3ª Categoria

TARIFFE SALARIALI DEL PERSONALE DI MACCHINA (trebbiatura, motoaratura ecc.) **in vigore dal 1° giugno 1960:** (parte integrante dell'Accordo salariale provinciale del 21 giugno 1960).

CATEGORIA	Paga base conglobata	Contingen.	ferie, festività gratifica licenziam. quant'altro (27 %)	3° elemento lavorator stagionali	TOTALE paga oraria
Prima categoria					
operaio specializzato	192,20	29,12	51,92	13,76	287
Seconda categoria					
Manovale specializzato	171,10	24,81	46,17	11,92	254
Terza categoria					
Manovale comune 18-20 anni	143,90	21,75	38,81	18,54	223

N.B. — La contingenza è quella dell'uomo superiore a 20 anni in vigore in provincia di Modena nel trimestre febbraio-aprile 1960.

La maggiorazione del 27% per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità licenziamento e quant'altro, è calcolata sulla sola paga base conglobata.

Il 3° Elemento comprende la maggiorazione per lavoro stagionale e rimane fisso ed invariato.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152101) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.